

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RISCHI EVENTI CATASTROFALI



TERREMOTO



INONDAZIONE
ED ESONDAZIONE



FRANA



ALLUVIONE

Entro il 31/12/2024 le imprese italiane sono tenute a stipulare l'assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti dagli eventi catastrofici. L'obbligo è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2024 con l'obiettivo di tutelare le aziende da questi rischi. **Gli eventi catastrofici sono eventi naturali estremi e inaspettati che possono causare danni estesi e gravi alle persone, alle proprietà o all'ambiente.**



QUANDO

Entro il 31 dicembre 2024

FONTE NORMATIVA

Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n.213)



IMPRESE DA PROTEGGERE

Imprese con **sede legale in Italia** e le imprese aventi sede legale all'estero con una **stabile organizzazione in Italia**, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. Sono escluse le imprese agricole.

OGGETTI DA PROTEGGERE


Danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e terreni.




TIPOLOGIA DI DANNI

Solo danni diretti. I danni indiretti si possono coprire con garanzie aggiuntive.

ALLAGAMENTI DA PIOGGE INTENSE



ESONDAZIONI FLUVIALI



PERCHÈ L'OBLIGO ASSICURATIVO

Il **94% del territorio italiano** è a rischio frane o alluvioni, ma solo il **7% delle imprese** è assicurato contro i rischi legati ad eventi catastrofici*.

BENEFICI DELL'OBLIGO ASSICURATIVO

- **Salvaguardare il patrimonio aziendale:** proteggere i beni immobili, mobili e i macchinari.
- **Preservare la continuità operativa:** minimizzare i tempi di fermo e scongiurare l'interruzione dell'attività produttiva.
- **Accedere a finanziamenti e agevolazioni:** facilitare l'ottenimento di finanziamenti e contributi pubblici.

CONSEGUENZE PER CHI NON SI ASSICURA

- Alle imprese inadempienti, potrebbero essere negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.
- Le imprese che non adottano provvedimenti per gestire la transizione climatica avranno, nel 2050, il **44% in più di probabilità di default** rispetto a chi investe fin da ora**.
- In Italia, la perdita annua attesa per inondazioni, terremoti e frane, è pari allo **0,65% del fatturato delle attività commerciali*****.
Es. impresa che fattura 2.000.000€, rischia una perdita annua di 13.000€.

OLTRE L'OBLIGO ASSICURATIVO

È possibile stipulare una copertura assicurativa più completa rispetto a quella obbligatoria per avere una maggiore protezione in caso di danni causati da eventi naturali.

*(Fonte: ISTAT – Imprese attive e addetti (anno 2021) e stime ANIA su dati Banca d'Italia).

** (fonte CERVED)

*** (Fonte: Studio CRIF-RED)

LEGGE DI BILANCIO 2024

(articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n.213)

Art. 1

101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

102. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

104. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

105. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.

106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L'obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

107. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

108. Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei danni di cui al comma 101, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110.

109. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle coperture di cui al comma 108 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente comma sono computati ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 267.

110. Per le finalità di cui ai commi 108 e 109 è istituita nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e delle risorse ivi disponibili alla data del 1° gennaio 2024, una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata altresì con le risorse finanziarie versate periodicamente dalle imprese di assicurazione alla SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture assicurative, come risultanti dalla contabilità della SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.

111. Le disposizioni di cui ai commi da 101 a 110 non si applicano alle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

112. All'articolo 2, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità della medesima società».